



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c.,
la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 21695 del registro generale degli affari civili dell'anno 2019

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto
di citazione, dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORI

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in [REDACTED]
[REDACTED] dall' Avv. Diego Ferraro
(diegoferraro@pecavvpa.it)

CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] ed ivi residente in via
[REDACTED]
[REDACTED]



CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale

Conclusioni: *trascritte nel verbale dell'udienza del 26.1.2023*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione notificato nei giorni 20.12.2019/2.1.2020, [REDACTED] e [REDACTED] convennero in giudizio [REDACTED] e la [REDACTED] per sentirne pronunciare condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito del sinistro stradale verificatosi a Palermo il 16.8.2017, alle ore 2,30 circa, allorquando [REDACTED] alla guida del motociclo SH 125 targato [REDACTED] nel percorrere in discesa la strada che dal Belvedere di Montepellegrino conduce al Santuario, poco prima del Santuario era stato attinto sul lato destro dall'autovettura [REDACTED] condotta dal [REDACTED] che, ripartendo da una sosta, si era immessa incautamente, a luci spente e senza alcuna segnalazione, sulla strada principale percorsa dal giovane.

Quest'ultimo, a seguito dell'urto, aveva perso il controllo del motociclo che era scivolato sull'asfalto ed era andato a schiantarsi contro il guardrail, mentre il conducente era caduto nell'adiacente scarpata riportando gravissime lesioni, per le quali era stato trasportato a mezzo autoambulanza presso il CTO dell'Ospedale Villa Sofia.

Ascrivendo l'esclusiva responsabilità dell'accaduto al conducente dell'autovettura, per la grave inosservanza delle regole di condotta prescritte dall'art. 154 Codice della Strada, gli attori domandarono il risarcimento dei danni biologico, morale ed esistenziale subiti da [REDACTED] e il ristoro dei danni materiali riportati dal motociclo di proprietà di [REDACTED]

Nella contumacia degli altri due convenuti, si costituì la [REDACTED] spa, deducendo che il sinistro si era prodotto per una dinamica del tutto diversa da quella descritta nell'atto introduttivo, avendo l'attore perso il controllo del motociclo autonomamente e senza il coinvolgimento di altro veicolo, come pure emergeva dal tenore della chiamata di emergenza alla Centrale Operativa del 118, dalla Scheda di intervento del Servizio "Pronto Assistance" intervenuto sui luoghi, dalla richiesta risarcitoria inoltrata ad [REDACTED] spa da [REDACTED] trasportato sul motociclo condotto dall'attore, il cui coinvolgimento nell'incidente era stato inspiegabilmente sottaciuto nell'atto introduttivo.



Contestò comunque nel *quantum* le avverse pretese risarcitorie ritenendole frutto di indebite duplicazioni, e si oppose al relativo accoglimento.

La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto [REDACTED] e l'esame dei testi indicati da parte attrice, è stata posta in decisione all'udienza del 26.1.2023

Tanto premesso, va innanzitutto dato atto della proponibilità e della procedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli attori, in quanto preceduta dall'invio della richiesta stragiudiziale di indennizzo ex art. 145 cod. ass. e dal vano decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, nonché da duplice invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e segg. D.L. 132/2014 (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte attrice).

Venendo dunque al merito, va anzitutto rammentato che, in ossequio alla regola di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno da circolazione stradale ha l'onere di dimostrare che il sinistro si sia effettivamente verificato con le modalità esposte nei propri scritti difensivi e di fornire la prova della relazione causale tra l'evento e le lesioni lamentate.

A tal fine gli attori hanno prodotto il modulo di constatazione amichevole dell'incidente, sottoscritto dai due conducenti e raffigurante graficamente la dinamica descritta nell'atto introduttivo, e ne hanno affidato la dimostrazione all'interrogatorio formale del convenuto [REDACTED] e alle deposizioni di due testimoni oculari dell'accaduto.

Ebbene, in sede di prova per interpello, il convenuto ha in effetti confermato di essersi trovato, in orario notturno, all'interno di un'autovettura che gli era stata prestata, in compagnia di una ragazza conosciuta occasionalmente, di aver avuto una discussione con quest'ultima e di essersi *immesso sulla strada che da Montepellegrino va verso Palermo a luci spente e senza prestare attenzione all'eventuale arrivo di veicoli* e di aver *colpito con la parte sinistra della mia auto la parte destra del ciclomotore* – proveniente dalla propria direzione, alla propria sinistra - *all'altezza della marmitta; ... la moto è scivolata per una ventina di metri andando a finire contro il guardrail sulla sinistra. Uno dei ragazzi è finito oltre il guardrail, l'altro è rimasto all'incirca accanto alla moto.*

Ha poi riferito che i due ragazzi erano in compagnia di altri amici, alcuni con le moto, altri con le autovetture, che si erano fermati a prestare soccorso. Ad uno di costoro aveva lasciato il proprio recapito telefonico ed era stato contattato dopo qualche settimana per firmare il CID, incontrandosi in un bar in corso dei Mille.

Il teste [REDACTED] amico di [REDACTED] e di [REDACTED], i due giovani coinvolti nell'incidente, ha riferito di avervi assistito avendo trascorso la serata con gli



amici a Montepellegrino e ha ricordato che, quando avevano deciso di fare ritorno a Palermo, [REDACTED] erano i primi sulla moto di [REDACTED]. Io ero proprio dietro di loro. Avevamo appena superato il Belvedere quando un'auto di colore scuro, che era ferma, si è improvvisamente spostata sulla sinistra a luci spente e senza azionare la freccia e ha colpito sul lato destro il motociclo di [REDACTED] che stava camminando regolarmente ... eravamo in discesa, alla velocità di circa 30 kmh. Non ho percepito alcuna manovra da parte di [REDACTED] per schivare l'auto. Subito dopo l'urto la moto è scivolata per un po' di metri ed è finita contro il guardrail e [REDACTED] addirittura ha oltrepassato il guardrail ... ricordo che dall'autovettura è sceso un uomo un po' robusto ... posso dirlo di averlo riconosciuto nella persona che è uscita dall'aula di udienza poco fa ... C'erano anche ragazze con noi, ci siamo prodigati a prestare soccorso, in particolare a [REDACTED] che era quello in condizioni più critiche. Un amico ha chiamato l'ambulanza, non abbiamo pensato di far intervenire autorità perché eravamo tutti preoccupati per le condizioni dei due ragazzi. Anche l'uomo che guidava l'auto è sceso a prestare aiuto. Non so come sia stata rintracciata la persona che aveva causato l'incidente ... E' stato [REDACTED] a chiamare l'ambulanza.

Sentito all'udienza successiva, dell'11.1.2022, [REDACTED] ha reso dichiarazioni del tutto collimanti con quelle del teste [REDACTED] sia quanto alla dinamica (stavamo scendendo con la macchina, avevamo appena cominciato la discesa verso la città. Ad un certo (punto) una macchina che si trovava in sosta sul lato destro della strada si è spostata verso sinistra per rimettersi in carreggiata e ha colpito la moto sul lato posteriore. La moto è scivolata ed è andata a sbattere sul guardrail. Il passeggero è caduto sul posto, l'altro ragazzo è volato oltre il guardrail ed è finito nella scarpata. Alla guida della moto c'era [REDACTED], sia relativamente alla presenza di altri amici della stessa comitiva (prima dell'incidente mi trovavo a circa 10 metri di distanza da [REDACTED] loro erano i primi della comitiva. In macchina con me c'erano altri amici e altri ancora dietro), che alla chiamata alla Centrale Operativa del 118 (ho chiamato io il 118) e al numero delle ambulanze intervenute. Ha inoltre ricordato che l'autovettura che aveva urtato il motociclo era di colore nero, che a bordo v'erano due persone, una ragazzo e una ragazza che erano immediatamente scese, ha riconosciuto la propria firma in calce alla dichiarazione spontanea datata 4.12.2017 (doc. 5 del fascicolo di parte attrice), riferendo tuttavia di non conoscere l'identità della persona che ne aveva vergato il testo (ricordo vagamente di aver reso questa dichiarazione in un ufficio, ero stato convocato ma non so dire da chi né chi l'abbia scritta). Le risultanze dell'istruttoria orale sono evidentemente del tutto convergenti, sufficientemente analitiche e circostanziate e, se ci si fermasse al quadro emergente dalle sole prove costituenti,



potrebbe certamente ritenersi dimostrato il coinvolgimento dell'autoveicolo di proprietà della [REDACTED], nel sinistro in cui rimase vittima l'attore.

Tuttavia, il compendio rispetto al quale deve formarsi il convincimento del Decidente si è arricchito, per iniziativa dell'assicuratrice evocata in giudizio, di altre risultanze – in parte di natura documentale – alquanto distoniche rispetto alle testimonianze acquisite e ampiamente idonee ad indurre il sospetto che l'incidente si sia verificato con altre modalità.

Ci si riferisce innanzitutto al tenore della telefonata d'emergenza effettuata da [REDACTED] alla CO del 118 (di cui ambedue le parti hanno depositato il file audio) nel corso della quale il chiamante riferì all'operatore *“c'è ... c'è stato un incidente .. due ragazzi sono scivolati con il motore; uno è andato fuori il guardrail...”,* alludendo ad una dinamica autonoma. In proposito, è apparsa infatti poco convincente la spiegazione fornita dal teste, appositamente compulsato nel corso dell'esame (*quando ho telefonato al 118 ho detto che i ragazzi erano scivolati perché effettivamente erano scivolati con la moto per circa 20 metri ... in quel frangente non ho pensato di dire che si era trattato di un incidente con altro veicolo*), considerato che neppure quando sopraggiunse l'ambulanza, malgrado sul posto fosse persino presente (stando a quanto riferito) il [REDACTED] gli operatori del 118 furono informati della dinamica cui i testi asseriscono di aver assistito (nella scheda medica di bordo dell'automedica, a proposito della dinamica dell'incidente, venne annotato *“non nota”*).

Né l'uso del termine *“incidente”* rimanda necessariamente ad uno scontro tra veicoli, essendo abitualmente impiegato con generico riferimento ad eventi infausti della circolazione stradale e non.

Ad un *“incidente”* autonomo rimandano invece chiaramente:

- a) il Rapporto di Intervento della Pronto Assistance, che prelevò il motociclo Honda SH 125 dal luogo del sinistro, in cui riguardo alle modalità risulta annotato *“altro: scivolato da solo”*;
- b) il verbale n. 080293 del Pronto Soccorso dell'A.O. Ospedali Riuniti [REDACTED] ove venne trasferito [REDACTED] ferito nel medesimo incidente perché trasportato sul motociclo condotto dal [REDACTED] (e della cui presenza quest'ultimo ha stranamente taciuto), documento dal quale risulta che il paziente riferì, in maniera specifica e puntuale, *“incidente stradale autonomo (paziente su scooter, passeggero), senza coinvolgimento di terzi”*.

Come noto, il verbale e le certificazioni rilasciate dai medici del Pronto Soccorso sono atti pubblici fidefacenti, essendo caratterizzati, oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che siano



destinati *ab initio* alla prova, cioè siano precostituiti a garanzia della pubblica fede e redatti da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. n. 16030/2020).

In quanto atti pubblici, essi fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese, nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; in assenza di querela di falso, deve ritenersi, pertanto, che le dichiarazioni riportate nel documento in questione provenissero proprio dal danneggiato e che il contenuto fosse quello verbalizzato.

c) la richiesta risarcitoria, inoltrata dall'avv. [REDACTED] per conto di [REDACTED] genitore di [REDACTED], ad [REDACTED] Ass.ni spa, assicuratrice del motociclo condotto dall'attore, nella quale la dinamica del sinistro venne così testualmente descritta: *il dì del sinistro, il minore [REDACTED] si trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del motociclo di proprietà della sig.ra [REDACTED] e condotto dal giovane conducente [REDACTED] il quale effettuando una imprudente manovra rovinava al suolo unitamente al motociclo e al terzo trasportato;*

d) la deposizione resa dal teste [REDACTED] nel giudizio n. 928/2021 r.g. promosso dal predetto [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] Ass.ni spa dinanzi al Giudice di Pace di Palermo sull'articolato di prova contenuto nell'atto di citazione e precisamente "1) vero è che in data 16.8.2017, alle ore 2,30, assistevo al sinistro stradale del motociclo verificatosi a Monte Pellegrino all'altezza del Belvedere, [REDACTED] di proprietà e condotto dal sig. [REDACTED] su cui si trovava il sig. [REDACTED] (recte, [REDACTED] [REDACTED] in qualità di trasportato; 2) vero è che il conducente del detto motociclo perdeva il controllo del mezzo ed il sig. [REDACTED] rovinava al suolo unitamente al motociclo procurandosi lesioni per le quali veniva condotto al PS del più vicino nosocomio; 3) vero è che prontamente allertavo il servizio di emergenza ospedaliero del 118 che interveniva per il sig. [REDACTED] che accusava forti dolori". In quella sede [REDACTED] ha confermato "tutte le circostanze ivi indicate", precisando di essersi trovato sul posto, avendo seguito con la propria autovettura il motociclo sul qual il [REDACTED] era trasportato.

È persino superfluo sottolineare che l'espressione "perdere il controllo del mezzo" allude ancora una volta alla condotta del conducente che non riesca a governare il veicolo, e che è situazione



ben diversa da quella in cui viene a trovarsi chi sia invece improvvisamente urtato da un'autovettura che ne provochi l'incolpevole (ed inevitabile) caduta al suolo.

Ne risulta una irrimediabile inconciliabilità tra la versione fornita dal teste in quel procedimento – concorde con la dinamica sostenuta dal trasportato – e quella che ha invece riferito in questo giudizio, per cui appare scarsamente credibile che un dettaglio talmente significativo, ossia il fatto “*che il conducente del motociclo aveva perso il controllo dopo essere stato urtato da un'autovettura*” non sia stato verbalizzato dal giudice – ove effettivamente riferito dal testimone – e che quest'ultimo, che pure sottoscrisse il verbale, non si sia avveduto di una così rilevante omissione.

Dinanzi a tante irrisolte discrepanze non può che risultare inficiata l'affidabilità dei due testi oculari, giudizio questo che afferisce alla credibilità soggettiva e alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della testimonianza, le possibili contraddizioni etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali del dichiarante, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); anche un solo elemento, di carattere soggettivo o oggettivo, se ritenuto particolarmente rilevante, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/16; n. 7763/2010).

Le evidenziate incongruenze non hanno neppure trovato una spiegazione o “riconciliazione” con le altre emergenze probatorie attraverso le difese di parte attrice, essendosi questa limitata ad insistere sulla rilevanza, a fini probatori, della constatazione amichevole di sinistro e delle dichiarazioni confessorie rese dal XXXXXXXXXX in sede di interrogatorio formale, oltre che sulle prove testimoniali assunte.

E però, a fronte di una sì grave ed irrisolta contraddittorietà delle risultanze (aggravata dal mancato intervento di Autorità a fronte della gravità delle conseguenze lesive) la mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell'art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014).

Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione



iuris tantum di cui all'art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n. 4010).

A motivo della loro irrimediabile contraddittorietà, le acquisite risultanze non forniscono una prova affidabile del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore e soprattutto circa il coinvolgimento e la responsabilità del conducente dell'autoveicolo di proprietà della convenuta Spataro, per cui – mancata la dimostrazione dell'an – la pretesa azionata nei confronti della proprietaria e dell'assicuratrice dev'essere rigettata.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi relativamente alla domanda risarcitoria rivolta al XXXXXXXXXX le cui dichiarazioni confessorie non lasciano spazio ad un libero apprezzamento del loro contenuto ad opera del Giudicante, atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., formano piena prova, nei confronti del confitente, circa i fatti sfavorevoli da costui riferiti; è preclusa al Giudicante ogni valutazione circa l'attendibilità e veridicità dei fatti riferiti dal dichiarante, non potendo il Tribunale che attenersi alle risultanze della prova assunta.

In questo senso si sono espressi i medesimi precedenti sopra citati a proposito dell'efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, essendosi affermato che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687; Cass. 19327/2017).

Era, dunque, onere del convenuto offrire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di andare esente da responsabilità nei confronti del danneggiato ma costui – restando contumace ed ammettendo, anzi, sia nel corso della prova per interpellato che nel modulo CID – di aver posto in essere una manovra incauta, inosservante delle regole di condotta fissate dall'art. 154 Codice della Strada, ha nei fatti escluso qualsivoglia apporto colposo del danneggiato al verificarsi dell'evento di danno.



A fronte di tutte le considerazioni sin qui svolte, non può allora che pervenirsi a due statuizioni di opposto segno: da un lato, il rigetto della pretesa azionata dagli attori nei confronti di [REDACTED] a e [REDACTED] Ass.ni spa; dall'altro, invece, la declaratoria di responsabilità del [REDACTED]

Occorrono, quindi, indagini medico – legali d'ufficio per l'accertamento delle conseguenze dannose lamentate dall'attore e del nesso causale con il sinistro oggetto di causa, in vista delle quali si impone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.

L'odierna decisione definisce il rapporto processuale tra gli attori, [REDACTED] Ass.ni spa e deve quindi contenere la pertinente statuizione sulle spese processuali che, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico dei primi e liquidate nel dispositivo, in favore dell'unica parte costituita, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, applicando – per tutte le fasi - i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa (fino ad € 52.000,00)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul rapporto tra gli attori e i convenuti

[REDACTED] Ass.ni spa e [REDACTED]; disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa;

rigetta le domande proposte da [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] Assicurazioni spa e [REDACTED] con l'atto di citazione notificato nei giorni 20.12.2019/2.1.2020;

condanna, per l'effetto, l'attore a rifondere ad [REDACTED] Ass.ni spa le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi;

non definitivamente pronunciando nel rapporto tra gli attori e [REDACTED]

dichiara quest'ultimo responsabile del sinistro oggetto di causa;

dispone, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo istruttorio della causa tra gli attori e [REDACTED]

Così deciso in Palermo il 4 novembre 2023

Il Giudice

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

